

STATUTO

**G.M. ASSISTENZA PUBBLICA
BRESCIA - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRESCIA BS VIA DON GIACOMO
VENDER 42

Numero REA: BS - 632979

Codice fiscale: 04679060980

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 17-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. _____ della raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con **sede** nel comune di **Brescia**, la Società cooperativa di tipo A denominata **"G.M. Assistenza Pubblica Brescia - Società Cooperativa Sociale"**.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di trasferire la sede nell'ambito del comune sopra indicato e di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative, come ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza. Spetta invece all'assemblea dei soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato e istituire o sopprimere ovunque sedi secondarie.

Art. 2 - Durata

La durata della Cooperativa è stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è promossa da persone che, a vario titolo, hanno vissuto e condiviso l'esperienza della Comunità di Brescia.

La forma di Cooperativa è intesa a garantire autonomia gestionale; rimane confermata la fedeltà alla storia e l'adesione allo stile ed ai principi ispiratori della Comunità Bresciana stessa, per garantire ancoramento ai valori di solidarietà, condivisione e centralità della persona.

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità e della solidarietà ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Essa si propone la gestione in forma di impresa dei servizi sociali di cui al successivo articolo 4.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti,

predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa è impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunità la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La valorizzazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo della qualità del servizio erogato e dei rapporti con i propri interlocutori sono al centro degli interessi della Cooperativa. Essa promuove le proprie attività adottando un comportamento socialmente responsabile, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, degli utenti, dei fornitori, della comunità, della Pubblica Amministrazione e di ogni persona o Ente con cui venga in contatto.

Collateralmente, la Cooperativa potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri enti privati o pubblici operanti per finalità o fini complementari, tutte le attività formative, culturali, didattiche di ricerca scientifica, sportive o ricreative che possano essere utili per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale.

La cooperativa può esercitare, a norma dell'articolo 6 del codice del terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto ad essi agisce. La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi ed degli altri enti con finalità sociale. (attua inoltre anche l'autogestione responsabile dell'impresa).

Si promuove e valorizza anche il servizio civile volontario.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali operando in preferenza nell'ambito territoriale della provincia di Brescia.

La Cooperativa aderisce all'albo Regionale delle Cooperative.

La Società deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attività sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della legge 381/91.

In ragione della propria qualificazione mutualistica la

Cooperativa:

- non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti, calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della Cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31.01.92, quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Art. 4 - Oggetto sociale

La Cooperativa persegue finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del codice del terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117), avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei propri soci.

La Cooperativa realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- trasporto sanitario semplice;
- trasporto sanitario;
- soccorso sanitario extra-ospedaliero.

In particolare, il trasporto sanitario semplice avviene principalmente mediante interventi di carattere programmato, ovvero tramite trasporti semplici effettuati a favore di soggetti dimessi da strutture ospedaliere, soggetti che abbisognano di visite programmate, infermi, portatori di handicap o soggetti non autonomi che debbano partecipare ad eventi sportivi o manifestazioni, viaggiare in Italia o all'estero.

Oltre a ciò, così come per il trasporto sanitario ed il soccorso sanitario extra-ospedaliero, valgono le disposizioni ed i criteri stabiliti in tal senso con l'apposita legge regionale vigente.

La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibile alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

Per lo svolgimento della propria attività la Cooperativa può dotarsi di attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili o necessari. A tale scopo può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti, convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Può altresì ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti, nonché con l'impegno che, nel caso di scioglimento o di cessazione dell'attività, fatte salve le disposizioni di legge vigenti, i beni stessi vengano devoluti secondo la destinazione richiesta dall'ente concedente.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero soci è illimitato, e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi

della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le prestazioni di questi ultimi, in caso di contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali. Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale di soci

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. nel rispetto del limite massimo di legge e del principio di parità del trattamento, la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50 per cento di quello previsto per i soci ordinari e nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge.

Ai soci speciali appartenenti alla categoria dei soci lavoratori di cui all'art. 5 secondo comma lettera a) può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 22 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme

di aumento della quota sociale. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Alla data di scadenza del periodo di inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'art. 11.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b. l'indicazione della categoria di soci cui intende essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;
- c. l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al

bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Diritti ed obblighi del socio

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b. usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c. prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d. esaminare il libro soci ed il libro dei verbali delle assemblee, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge, esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo ove nominato.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a. versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione :
 - il capitale sottoscritto;
 - la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b. cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c. osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio - Intrasferibilità della quota

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa.

Art. 10 - Recesso del socio

Decorso due anni dall'ingresso in Cooperativa, il socio può

recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi.

Il socio che intende recedere dalla Cooperativa deve farne dichiarazione scritta e comunicarla con raccomandata o presentarla personalmente al Consiglio di Amministrazione.

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolve di diritto con la stessa data del rapporto sociale.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a. che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 5;
- c. che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che siano inerenti il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- d. che manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, progettuali promosse dalla Cooperativa o dimostri completa mancanza di interesse alla permanenza in Cooperativa o disertì senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, 2 assemblee consecutive;
- e. che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- f. che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante a far data dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata

con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota versata, eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota versata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Consiglio di Amministrazione ad una apposita riserva indisponibile.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno

avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV **SOCI SOVVENTORI**

Art. 16 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata fondi per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di euro 25,00 (venticinque) ciascuna.

Art. 18 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Le quote dei sovventori sono nominative e trasferibili esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente con lettera raccomandata a.r.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza risposta dall'organo amministrativo, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverlo nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio.

In caso di mancato gradimento del soggetto proposto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota.

Art. 19 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata

dall'Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i possessori delle quote che siano anche soci cooperatori, spetta un voto.

I soci sovventori che hanno la qualità di persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'Assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 - Recesso dei soci sovventori

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorso 1 anno dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 - Patrimonio

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23; le riserve sono indivisibili tra i soci sia durante la vita della Società sia nel caso del suo scioglimento;

c. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

- d. dalla riserva straordinaria indivisibile;
- e. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 22 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote di cui agli art. 17 e ss.vi sottoscritte e versate.

Il ristoro è ripartito tra i soci lavoratori proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali, in conformità con i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura nei limiti ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a. a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b. al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c. ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d. a riserva straordinaria.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

TITOLO VI **ORGANI SOCIALI**

Art. 24 - Organi

Sono organi della Società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 25 - Assemblea

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, comunicazione via fax, tramite posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che su richiesta del socio risultino inseriti nel libro soci), contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 26 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sull'eventuale istanza di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del presente statuto;
3. procede alla nomina e revoca degli Amministratori;
4. procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci e al soggetto deputato al controllo contabile;
6. approva i regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, con le maggioranze previste dall'art. 2521, u.c., del codice civile;
7. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto;
8. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,

con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;

9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto;

11. approva i programmi sociali predisposti dal Consiglio d'Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- le altre materie indicate dalla legge.

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto al voto. Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa.

Art. 28 - Elezione cariche sociali

Le elezioni delle cariche sociali avvengono a maggioranza

relativa, ma sono possibili anche per acclamazione.

Art. 29 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti del capitale sottoscritto.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio non può avere più di una delega.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori da tre a nove, compresi il Presidente e il VicePresidente, determinato dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili e possono permanere in carica per più di tre mandati consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'art. 2390 del codice civile, gli amministratori devono preventivamente comunicare incarichi assunti negli organi di amministrazione di altre imprese. La mancanza di tale atto comunicativo può comportare la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Art. 32 - Compiti degli Amministratori

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la

gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni (ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci) ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri componenti del Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione dimissionario rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale (se presente), determinare il compenso dovuto agli Amministratori ai quali sono affidati compiti specifici.

Art. 36 - Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Art. 37 - Collegio sindacale

Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea che ne nomina il Presidente.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. Essi sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 38 - Controllo contabile

Il controllo contabile se non è attribuito al Collegio sindacale ai sensi dell'articolo precedente, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile o da altro soggetto ritenuto idoneo dalla legge

TITOLO VII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 - Scioglimento anticipato

Lo scioglimento della società può essere determinato dalle seguenti cause:

- decorso del termine;
- conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo;
- impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;
- deliberazione dell'assemblea;
- altre cause previste dall'atto costitutivo;
- dichiarazione di fallimento;
- perdita del capitale sociale;
- provvedimento dell'autorità governativa che ordini la liquidazione coatta amministrativa;
- riduzione del numero dei soci al di sotto del limite legale, se nel termine di un anno non viene reintegrato;
- per provvedimento dell'autorità di vigilanza nel caso in cui la società cooperativa non persegua lo scopo mutualistico o non sia in condizione di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita o per due anni consecutivi non abbia depositato il bilancio d'esercizio o non abbia compiuto atti di gestione;
- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 del codice civile, in relazione alla liquidazione delle quote del socio che ha esercitato il diritto di recesso. La società si scioglie se si trova nella impossibilità di mantenere il capitale nei limiti del minimo legale, dopo aver liquidato la quota di capitale al socio receduto. In caso di mancata collocazione la quota del recedente viene rimborsata utilizzando le riserve disponibili. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. La perdita del capitale sociale come causa di scioglimento deve essere intesa come azzeramento completo del capitale sociale stesso in conseguenza di perdite o dell'uscite dei soci. E' possibile ovviare a questa causa di scioglimento richiedendo ulteriori versamenti ai soci o ai terzi.

Nel caso in cui sopravvenga la diminuzione del numero dei soci al di sotto di quello richiesto dalla legge per la costituzione, il numero legale deve essere reintegrato entro un anno. In caso contrario occorre porre in liquidazione la società.

Nel caso di decorso del termine, di conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo e quando si verifica una delle altre cause di scioglimento è necessaria una delibera del consiglio di amministrazione che accerti la sussistenza della causa di

scioglimento. La delibera deve essere depositata e iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese entro trenta giorni, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative.

Nei casi di impossibilità di funzionamento dell'assemblea o di continuata inattività della stessa, i soci, gli amministratori o i sindaci devono presentare istanza al Presidente del Tribunale affinché accerti la situazione con decreto. Anche il decreto deve essere depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese e pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

La società cooperativa non si estingue immediatamente all'atto del verificarsi di una causa di scioglimento. Gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Essi non decadono subito dal loro mandato, ma restano in carica finché non si sia proceduto alla loro sostituzione con l'organo di liquidazione.

Quando si verifica una causa di scioglimento gli amministratori devono:

- astenersi dall'intraprendere nuove operazioni;
- convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione;
- curare la pubblicità dello scioglimento e menzionare lo stato di liquidazione negli atti e nella corrispondenza;
- redigere l'inventario con i liquidatori.

Con la consegna dei beni sociali ai liquidatori, gli amministratori cessano la loro carica. Gli amministratori che contravvengono al divieto di compiere nuove operazioni dopo che si è verificato un fatto che determina lo scioglimento della società assumono responsabilità illimitata e solidale per gli affari intrapresi.

Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484 c.c. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Quando gli amministratori omettono tali adempimenti, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi di una causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese.

Quando si verifica un fatto che può determinare lo scioglimento della società, gli amministratori devono convocare l'assemblea straordinaria nel termine di trenta giorni per deliberare in merito alla liquidazione. La delibera di scioglimento della cooperativa deve essere approvata con i voti favorevoli della maggioranza dei soci iscritti.

Anche nelle assemblee di seconda convocazione per deliberare lo scioglimento della società e nominare il liquidatore occorrono i voti favorevoli della maggioranza dei soci iscritti.

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, decide:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.

Art. 40 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della Legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 42 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

in quanto compatibili e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata.

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE, SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23
COMMA 5 DPR 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.
Brescia, li 16 aprile 2025